



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Marilisa BELTRAME	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO, in particolare, l'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, concernente "*Competenze della Corte di conti in materia di contratti collettivi del personale*";

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TUPL) e, in particolare, il Titolo III rubricato *"Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale"*;

VISTA la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m., concernente *"Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento"*;

VISTO l'art. 10, c. 3 della l.p. 9/2023 che ha aggiunto il c. 6-bis all'art. 12 della l.p. n. 22/2021 con il quale sono state stanziato le risorse per la contrattazione provinciale in ordine al rinnovo dei CCPL 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1829 del 6 ottobre 2023 con la quale sono state fornite le prime direttive all'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (A.P.Ra.N.) per l'avvio del confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative nelle distinte aree negoziali dei Comparti di contrattazione provinciale in ordine al rinnovo della parte economica dei CCPL per il triennio contrattuale 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 2245 del 15 dicembre 2023, con la quale sono state ripartite le risorse per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico tra i singoli comparti;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 12 del 19 gennaio 2024, avente ad oggetto *"Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva delle ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale delle distinte aree negoziali del Comparto Autonomie locali e per il personale del Comparto Ricerca, siglate dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 10 gennaio 2024."*;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 76 del 24 gennaio 2024 con la quale è stato disposto il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie (Allegato B) per l'assegnazione agli enti destinatari del CCPL per un totale complessivo pari a euro 2.038.200,00, di cui, per quanto di interesse del presente provvedimento:

- euro 460.000,00 (capitolo 157200 della Missione 1 - euro 440.000,00 per i "servizi di mensa per i dipendenti" e capitolo 801850 della Missione 1 - euro 20.000,00 per "i servizi di mensa dei dipendenti del Catasto e del Libro fondiario");
- euro 10.000,00 (capitolo 806000 della Missione 9 - euro 2.050,00 per il "funzionamento" dell'ente Parco Adamello-Brenta; capitolo 806020 della Missione 9 - euro 1.300,00 per il

- “funzionamento” dell’ente Parco Paneveggio-Pale di San Martino; capitolo 353350 della Missione 5 – euro 600,00 per il “funzionamento dell’Istituto Culturale Ladino”, capitolo 353400 della Missione 5 – euro 600,00 per il “funzionamento dell’Istituto Mocheno”; capitolo 353410 della Missione 5 – euro 700,00 per il “funzionamento dell’Istituto Cimbri”; e capitolo 312000-002 della Missione 4 – euro 4.750,00 per l’Opera Universitaria di Trento);
- euro 446.000,00 (capitolo 203000 della Missione 18 per “trasferimenti correnti a favore dei Comuni”);
 - euro 64.000, (capitolo 206500-001 della Missione 18 00 per “spese per attività istituzionale; destinati alle Comunità di Valle);
 - euro 165.200,00 (capitolo 442000 della Missione 13 per “Fondo per l’assistenza integrata (spese correnti)”); destinati alle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona).

DATO ATTO che, dalla documentazione istruttoria si rileva che, con riferimento al personale appartenente all’area non dirigenziale, al personale direttore e all’area dirigenziale del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, la maggiore spesa, quantificata per l’adeguamento del valore del buono pasto elettronico e pari a euro 9.408,00, trova copertura nel capitolo 10401 “Buoni pasto e altre spese del personale dipendente”, unico capitolo per tutto il personale del Consiglio, che presenta una disponibilità di euro 80.000,00;

RILEVATO che le ipotesi di Accordo di cui alla citata delibera della Giunta provinciale n. 12/2024 riconoscono, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione delle stesse, che il valore del buono pasto di cui:

- al comma 1 dell’art. 4 “Buono pasto” dell’accordo per la definizione di alcuni aspetti del trattamento accessorio del personale del comparto ricerca di data 25 maggio 2007,
- al comma 1 dell’art. 4 “Buono pasto” dell’accordo sul trattamento accessorio del personale dell’area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali di data 10 maggio 2007,
- al comma 1 dell’art. 4 “Buono pasto” dell’accordo sul trattamento accessorio del personale con qualifica di direttore del comparto Autonomie locali di data 10 maggio 2007,
- al comma 2 dell’art. 65 “Mensa” del CCPL di data 1° ottobre 2018 del personale del comparto Autonomie locali, area non dirigenziale,

è elevato a euro 7,00, mantenendo i requisiti attualmente previsti dai vigenti accordi negoziali per la fruizione del servizio sostitutivo di mensa;

RILEVATO, inoltre, che tutte le predette ipotesi di accordo, ad esclusione di quelle per il personale del comparto ricerca, prevedono, altresì, che gli enti che non hanno aderito alla convenzione quadro per il servizio sostitutivo di mensa sottoscritta dalla Provincia autonoma di Trento il 27 marzo 2023, debbano adeguare le convenzioni attualmente in essere per il servizio sostitutivo di mensa al nuovo importo del buono pasto elettronico entro sei mesi dalla sottoscrizione dell'accordo. Nelle more dell'adeguamento delle convenzioni, l'ente interessato provvederà al rimborso al lavoratore della differenza di 1 euro per ogni buono pasto effettivamente utilizzato;

VISTA la nota del Presidente dell'A.P.Ra.N. prot. n. 27/2024/96971/2-2023-5 del 6 febbraio 2024, acquisita al prot. Corte dei conti n. 438 del 7 febbraio 2024, con la quale sono state trasmesse le ipotesi di Accordo siglate dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative per i diversi comparti di contrattazione negoziale, nonché le relative relazioni tecniche di accompagnamento, per la prescritta certificazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

RILEVATO che, nella citata delibera n. 12/2024, la Giunta provinciale specifica *“di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale ai sensi dell'art. 60, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, alla sottoscrizione definitiva dei testi concordati dall'Agenzia stessa con le Organizzazioni sindacali in data 10 gennaio 2024 ed allegati quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, concernenti l'adeguamento a 7 euro del valore del buono pasto per il personale delle distinte aree negoziali del Comparto Autonomie locali e per il personale del Comparto Ricerca, previa certificazione positiva da parte della sezione di controllo della Corte dei conti di Trento”*;

VISTA l'ordinanza n. 5/2024 del 9 febbraio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha assegnato le funzioni dell'attività di controllo finalizzata alla certificazione delle ipotesi di accordo dei contratti collettivi provinciali riguardanti i comparti Ricerca e Autonomie locali, pervenute, in data 6 febbraio 2024, dall'A.P.Ra.N., al Cons. Tullio Ferrari ed al Cons. Marilisa Beltrame;

VISTA la comunicazione registrata al prot. Corte dei conti n. 187 del 13 febbraio 2024, con la quale APRAN ha trasmesso la nota di UPIPA del 13 febbraio 2024 con la quale ha fornito chiarimenti sui criteri adottati per la stima del potenziale maggior utilizzo del servizio mensa, in seguito all'adeguamento del valore del buono pasto previsto dall'ipotesi di accordo;

DATO ATTO che in data 15 febbraio 2024 si è tenuto presso la Sezione specifico incontro in contraddittorio con gli organi rappresentativi di APRAN, al fine di acquisire ulteriori elementi

istruttori necessari per completare la verifica della compatibilità finanziaria delle ipotesi di contratto oggetto della presente certificazione;

VISTA la nota APRAN prot. n. 27/2024/131060 del 20 febbraio 2024 (prot. Corte dei conti n. 477 di pari data), con la quale la stessa ha fornito l'aggiornamento della relazione sulla copertura finanziaria della clausola indicata all'art. 2, comma 3 delle ipotesi di accordo del comparto Autonomie locali;

VISTA l'ordinanza n. 7/2024 del 20 febbraio 2024 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio, mediante collegamento da remoto;

UDITI i magistrati relatori, Cons. Tullio Ferrari e Cons. Marilisa Beltrame, ed esaminata la documentazione agli atti:

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti dell'all'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come introdotto dal d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, dell'art. 11, c. 4, lett. f), della l. 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'art. 47 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la positiva certificazione dell'attendibilità delle quantificazioni/dei costi e della compatibilità finanziaria ed economica con le risorse ripartite con la delibera della Giunta provinciale n. 2245 del 15 dicembre 2023, delle seguenti ipotesi di accordo:

- *Ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del comparto Ricerca*”;
- *“Ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del comparto Autonomie locali – area della dirigenza e segretari comunali*”;
- *“Ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del comparto Autonomie locali – area del personale con qualifica di direttore della Provincia autonoma di Trento e degli Enti strumentali pubblici*”;
- *“Ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale*”

siglate dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 10 gennaio 2024, ferme restando le osservazioni di cui agli uniti Rapporti di certificazione che costituiscono parte integrante della presente deliberazione

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziata della Provincia autonoma di Trento, per il seguito di competenza, anche ai fini della pubblicazione sul sito dell'Agenzia e degli enti interessati.

Così deciso, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.

I Relatori

Cons. Tullio FERRARI



TULLIO FERRARI
CORTE DEI CONTI
20.02.2024 15:31:13
GMT+01:00

Cons. Marilisa BELTRAME



CORTE DEI CONTI

MARILISA BELTRAME
CORTE DEI CONTI
20.02.2024 14:40:42
GMT+00:00

Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI



CORTE DEI CONTI

ANNA MARIA RITA
LENTINI
CORTE DEI CONTI
20.02.2024 15:52:51
GMT+01:00

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE Comparto Ricerca

Ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del Comparto Ricerca, siglata dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 10 gennaio 2024.

1. L'ipotesi di accordo in esame è stata trasmessa con nota a firma del Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale della Provincia autonoma di Trento (di seguito per brevità indicata come APRAN) prot. n. 27/2024/96971/2-2023-5 del 6 febbraio 2024, acquisita al prot. di questa Sezione n. 438 del 7 febbraio 2024.

2. Unitamente al testo dell'ipotesi di accordo siglata il 10 gennaio 2024, sono stati trasmessi (i) la relazione tecnica di accompagnamento, (ii) la deliberazione della Giunta provinciale n. 1829 del 6 ottobre 2023 con le prime direttive all'APRAN per l'avvio del confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative nelle distinte aree negoziali dei Comparti di contrattazione provinciale in ordine al rinnovo della parte economica dei CCPL per il triennio contrattuale 2022-2024, (iii) la deliberazione della Giunta provinciale n. 2245 del 15 dicembre 2023, con la quale sono state ripartite le risorse per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico tra i singoli comparti; (iv) la deliberazione della Giunta provinciale n. 12 del 19 gennaio 2024, di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo.

È stata acquisita direttamente dal sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento la delibera della Giunta provinciale n. 76 del 24 gennaio 2024, con la quale è stato disposto il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie (Allegato B) per l'assegnazione agli enti destinatari del CCPL delle relative risorse per un totale complessivo pari a euro 2.038.200,00.

3. In via preliminare, si rileva che la nota di trasmissione dell'accordo in oggetto evidenzia che l'invio viene effettuato ai fini della certificazione prevista dall'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

Il citato art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988 è stato introdotto a seguito dell'approvazione dell'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113 (in G.U. n. 190 del 16 agosto 2023, in vigore dal 31 agosto 2023), il quale prevede che "1. Per le finalità dell'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati. Per ciascuna certificazione contrattuale le predette sezioni possono richiedere elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a proprio carico, dalla Regione o da ciascuna Provincia autonoma, d'intesa con la competente sezione di controllo della Corte dei conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito presso i medesimi enti. Decorsi quindici giorni dalla

trasmissione delle ipotesi di accordo la certificazione si intende effettuata e il contratto può essere definitivamente sottoscritto. 2. In caso di certificazione non positiva le parti contrattuali non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e assumono le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, riattivando la procedura prevista dal comma 1. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.”.

La relazione illustrativa al decreto legislativo n. 113/2023, predisposta dalla Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto di autonomia, specifica che la disposizione si ricollega *“al modello disciplinato dalla normativa nazionale per il personale che ricade nell'ambito di applicazione diretta del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e che la norma *“tiene conto del parere n. 2/2023/CONS espresso dalla Sezioni riunite della Corte dei conti nell'Adunanza del 30 gennaio 2023”*.

Nell'esercizio della funzione di certificazione della quantificazione dei costi contrattuali, le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno osservato che dette valutazioni riguardano in particolare:

- a) l'attendibilità delle quantificazioni volte a definire l'effettiva entità dei costi contrattuali (diretti e indiretti) in termini di razionalità e congruità della metodologia usata per le stime;
- b) la compatibilità finanziaria degli oneri in termini della loro copertura e sostenibilità con le risorse allocate negli stanziamenti di bilancio;
- c) la compatibilità economica degli incrementi retributivi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica desunti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria in materia di politica sui redditi da lavoro pubblico dipendente (*cfr., ex plurimis*, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 7/SSRRCO/CCN/22 del 4 maggio 2022).

4. Importante riferimento nel controllo è costituito dal *“Rapporto generale di certificazione”*, approvato dalle Sezioni riunite in sede referente della Corte dei conti, con deliberazione n. 17/REF/DEL/98. Quest'ultima ha sottolineato peraltro come sia cruciale, in quanto necessariamente propedeutica alla valutazione di compatibilità finanziaria ed economica, la completezza della relazione tecnica che deve corredare il testo dell'ipotesi di accordo: è necessario che essa riporti tutti gli elementi (dati, consistenze del personale, fonti, informazioni, riferimenti normativi, metodi di quantificazione), necessari per consentire all'organo di controllo di ricostruire il procedimento seguito per il calcolo dei costi contrattuali. In mancanza, la Corte dovrebbe esprimersi in termini di non luogo a provvedere, posto che il termine contemplato dal legislatore per il rilascio della richiesta certificazione non appare sempre sufficiente ad ulteriori e, talvolta, gravosi adempimenti istruttori.

5. Sempre in via preliminare, si rileva che il controllo, nella specie, è necessariamente limitato all'ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico trasmessa a questa Sezione. Pertanto, si evidenzia che gli effetti della certificazione non si estendono al CCPL sottoscritto il 25 maggio 2007, in quanto non sottoposto a preventiva certificazione.

6. Tanto premesso, si rileva come l'ipotesi di accordo in esame si componga di soli due articoli. Il primo definisce l'ambito di applicazione: le disposizioni riguardanti il personale ricercatore sono riferite sia al personale con qualifica di ricercatore che al personale con qualifica di tecnologo. Il secondo articolo dell'ipotesi di accordo prevede che, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo, il valore del buono pasto, di cui al comma 1 dell'art 4 "Buono pasto" dell'accordo per la definizione di alcuni aspetti del trattamento accessorio del personale del comparto Ricerca di data 25 maggio 2007, è elevato a euro 7,00.

7. Con deliberazione n. 1829 del 6 ottobre 2023, la Giunta provinciale ha impartito le prime direttive all'APRAN per l'avvio del confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative nelle distinte aree negoziali dei Comparti di contrattazione provinciale in ordine al rinnovo della parte economica dei CCPL per il triennio contrattuale 2022-2024, nonché determinato le risorse per la stipulazione di accordi negoziali volti - fra l'altro - all'adeguamento del valore del buono pasto nella misura di 7 euro.

8. Le disponibilità per tale contrattazione sono state determinate con lo stanziamento a regime, a partire dal 2024, delle risorse di cui all'art. 10, c. 3 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 (legge di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma per gli esercizi finanziari 2023-2025) che ha aggiunto il c. 6-bis all'art. 12 della l.p. n. 22/2021, che dispone quanto segue:

"6 bis. Per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro 2022-2024 del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, la Provincia destina, con successivi provvedimenti legislativi, le somme assegnate alla medesima con disposizione legislativa statale che non hanno destinazione vincolata e ulteriori somme, fino a concorrenza delle risorse individuate con l'obiettivo di dare attuazione al Protocollo d'intesa per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro 2022-2024 del personale del sistema pubblico provinciale, sottoscritto in data 18 luglio 2023. Nelle more dell'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi, la Provincia destina all'incremento delle retribuzioni del personale considerato da questo comma un importo complessivo pari a 15 milioni di euro nel 2023 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024."

9. La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2245 del 15 dicembre 2023, ha assegnato ai comparti di contrattazione provinciale le risorse per l'adeguamento del valore del buono pasto per un importo complessivo di euro 2.038.200, al netto della quota di euro annui 280.000,00 da

destinare per analoga finalità per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale che applicano una contrattazione esterna alla Provincia, ma collegata agli esiti di quella provinciale, e per la quale sarà quindi disposto un apposito finanziamento a favore dei rispettivi enti datori di lavoro.

10. Con deliberazione n. 12 del 19 gennaio 2024 la Giunta provinciale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva delle ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale delle distinte aree negoziali del Comparto Autonomie locali e per il personale del Comparto Ricerca, siglate dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 10 gennaio 2024;

11. La Giunta provinciale, con delibera n. 76 del 24 gennaio 2024 ha disposto il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato B) per l'assegnazione agli enti destinatari del CCPL per un totale complessivo pari a euro 2.038.200,00 con le ripartizioni rappresentate nella tabella che segue, con evidenziazione in grassetto delle risorse riguardanti il presente rapporto:

Tabella 1 – Risorse 2024 destinate all'adeguamento del buono pasto
nei comparti di contrattazione provinciale

Enti	Risorse stanziare	
	importo	capitolo
Ente Provincia: Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente) e comparto Ricerca	460.000,00	157200 801850
Enti strumentali pubblici della Provincia: Parco Adamello-Brenta, Parco Paneveggio-Pale di San Martino, Istituto culturale Ladino, Istituto culturale Mocheno, Istituto Cimbri, Opera universitaria di Trento Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente)	10.000,00	806000 806020 353350 353400 353410 312000-002
Comuni	446.000,00	203000
Comunità di Valle	64.000,00	206500-001
Aziende pubbliche per i servizi alla Persona (APSP)	165.200,00	442000
Azienda provinciale per i servizi sanitari	300.000,00	441000-001
Personale del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino	593.000,00	259640
TOTALE	2.038.200,00	

12. Nel dettaglio, la relazione tecnica di accompagnamento, al paragrafo 3, descrive le modalità di calcolo dei costi delle ipotesi di accordo del 10 gennaio 2024 per il personale della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici, specificando che il costo a carico dell'ente derivante dall'aumento a 7 euro del valore del buono pasto elettronico è stato moltiplicato per il numero delle transazioni registrate in un anno (da ottobre 2022 a settembre 2023). Secondo quanto risulta dal prospetto contenuto nella relazione tecnica, non è stato possibile disaggregare il dato delle transazioni per figura professionale e, pertanto, il calcolo è stato effettuato per l'intero comparto

Autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore, personale dirigente) e per il comparto ricerca (ricercatori e tecnologi). Pertanto, anche il quadro complessivo delle risorse destinate dalla citata delibera della Giunta provinciale n. 2245/2023 è calcolato unitariamente per i comparti Autonomie locali dell'Ente Provincia e Ricerca, ed è pari a euro 460.000,00.

13. La metodologia seguita dall'APRAN per la quantificazione dei costi per l'incremento del valore del buono pasto, come sopra descritta, appare attendibile.

14. Al fine di verificare la compatibilità, sotto il profilo finanziario, la Giunta provinciale con il provvedimento n. 2245/2023 ha assegnato la somma di euro 460.000,00 a copertura delle maggiori risorse necessarie per l'adeguamento del buono pasto riguardante le ipotesi di contratto del Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente) e del comparto ricerca.

La tabella seguente mette a confronto gli oneri che ne derivano e le risorse stanziare:

Tabella 2 – Risorse e impieghi 2024 per i comparti Ricerca e Autonomie locali dell'Ente Provincia

Enti	Maggiore spesa prevista	Risorse stanziare	
		importo	capitolo
Ente Provincia: Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente) e comparto Ricerca	458.492,79	460.000,00	157200 801850
Avanzo		1.507,21	

15. Per quanto riguarda la compatibilità economica, in generale la valutazione si basa su un raffronto tra la dinamica retributiva degli incrementi contrattuali previsti dall'ipotesi di accordo e i principali aggregati di finanza pubblica (andamento indici dei prezzi al consumo, ICAP e PIL), aggiornati alla luce dei più recenti documenti di finanza pubblica.

L'adeguamento del valore del buono pasto, disposto dall'ipotesi di accordo ora all'esame, appare compatibile con l'andamento dei prezzi al consumo e con il tasso di inflazione registrato nel periodo intercorrente con l'ultimo aggiornamento disposto dalla contrattazione collettiva.

16. **Tutto quanto sopra premesso, si certifica positivamente l'ipotesi di accordo per l'aumento del valore del buono pasto elettronico per il personale del Comparto Ricerca, siglata in data 10 gennaio 2024 dall'APRAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative.**

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE area non dirigenziale

Ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, siglata dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 10 gennaio 2024.

1. L'ipotesi di accordo in esame è stata trasmessa con nota a firma del Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale della Provincia autonoma di Trento (di seguito per brevità indicata come APRAN) prot. n. 27/2024/96971/2-2023-5 del 6 febbraio 2024, acquisita al prot. di questa Sezione n. 438 del 7 febbraio 2024.

2. Unitamente al testo dell'ipotesi di accordo siglata il 10 gennaio 2024, sono stati trasmessi (i) la relazione tecnica di accompagnamento dell'APRAN, (ii) la deliberazione della Giunta provinciale n. 1829 del 6 ottobre 2023 con le prime direttive all'APRAN per l'avvio del confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative nelle distinte aree negoziali dei Comparti di contrattazione provinciale in ordine al rinnovo della parte economica dei CCPL per il triennio contrattuale 2022-2024, (iii) la deliberazione della Giunta provinciale n. 2245 del 15 dicembre 2023, con la quale sono state ripartite le risorse per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico tra i singoli comparti; (iv) la deliberazione della Giunta provinciale n. 12 del 19 gennaio 2024, di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo; (v) le note del 3 novembre 2023 e del 2 febbraio 2024 con le quali il Consorzio dei Comuni trentini comunica ad APRAN rispettivamente la propria condivisione delle direttive impartite dalla Giunta provinciale con delibera n. 1829/2023 e l'avvenuta autorizzazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, alla sottoscrizione definitiva delle ipotesi di accordo riferite al personale dell'area della dirigenza e dei segretari e dell'area non dirigenziale; (vi) la relazione tecnica di accompagnamento delle ipotesi di accordo per il personale del Comparto Autonomie locali dipendente da Comuni e Comunità di Valle predisposta dagli uffici del Consorzio dei Comuni; (vii) la relazione tecnica di accompagnamento delle ipotesi di accordo per il personale del Comparto Autonomie locali dipendente dalle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (di seguito per brevità indicate come APSP); (viii) la nota del 23 gennaio 2024, con la quale l'Unione provinciale Istituzioni per l'Assistenza (di seguito per brevità indicata come UPIPA) comunica ad APRAN che il proprio Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione definitiva degli accordi; (ix) la relazione tecnica di accompagnamento alle ipotesi di accordo per il personale del Comparto Autonomie locali dipendente dalle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (di seguito per brevità indicate come APSP); (x) la nota del 17 gennaio 2024 del Consiglio della Provincia autonoma di Trento con la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 6 del 16 gennaio 2024 che quantifica i costi a carico del bilancio del Consiglio provinciale di Trento in ordine

all'applicazione dell'ipotesi di accordo nei confronti del personale del Consiglio e la relativa relazione tecnica.

È stata acquisita direttamente dal sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento la delibera della Giunta provinciale n. 76 del 24 gennaio 2024, con la quale è stato disposto il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie (Allegato B) per l'assegnazione agli enti destinatari del CCPL delle relative risorse per un totale complessivo pari a euro 2.038.200,00.

3. In via preliminare, si rileva che la nota di trasmissione dell'ipotesi di accordo in oggetto evidenzia che l'invio viene effettuato ai fini della certificazione prevista dall'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

Il citato art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988 è stato introdotto a seguito dell'approvazione dell'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113 (in G.U. n. 190 del 16 agosto 2023, in vigore dal 31 agosto 2023), il quale prevede che *"1. Per le finalità dell'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati. Per ciascuna certificazione contrattuale le predette sezioni possono richiedere elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a proprio carico, dalla Regione o da ciascuna Provincia autonoma, d'intesa con la competente sezione di controllo della Corte dei conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito presso i medesimi enti. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di accordo la certificazione si intende effettuata e il contratto può essere definitivamente sottoscritto. 2. In caso di certificazione non positiva le parti contrattuali non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e assumono le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, riattivando la procedura prevista dal comma 1. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate."*

La relazione illustrativa al decreto legislativo n. 113/2023, predisposta dalla Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto di autonomia, specifica che la disposizione si ricollega *"al modello disciplinato dalla normativa nazionale per il personale che ricade nell'ambito di applicazione diretta del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e che la norma *"tiene conto del parere n. 2/2023/CONS espresso dalla Sezioni riunite della Corte dei conti nell'Adunanza del 30 gennaio 2023"*.

Nell'esercizio della funzione di certificazione della quantificazione dei costi contrattuali, le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno osservato che dette valutazioni riguardano in particolare:

- a) l'attendibilità delle quantificazioni volte a definire l'effettiva entità dei costi contrattuali (diretti e indiretti) in termini di razionalità e congruità della metodologia usata per le stime;
- b) la compatibilità finanziaria degli oneri in termini della loro copertura e sostenibilità con le risorse allocate negli stanziamenti di bilancio;
- c) la compatibilità economica degli incrementi retributivi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica desunti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria in materia di politica sui redditi da lavoro pubblico dipendente (*cfr., ex plurimis*, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 7/SSRRCO/CCN/22 del 4 maggio 2022).

4. Importante riferimento nel controllo è costituito dal "Rapporto generale di certificazione", approvato dalle Sezioni riunite in sede referente della Corte dei conti, con deliberazione n. 17/REF/DEL/98. Quest'ultima ha sottolineato peraltro come sia cruciale, in quanto necessariamente propedeutica alla valutazione di compatibilità finanziaria ed economica, la completezza della relazione tecnica che deve corredare il testo dell'ipotesi di accordo: è necessario che essa riporti tutti gli elementi (dati, consistenze del personale, fonti, informazioni, riferimenti normativi, metodi di quantificazione), necessari per consentire all'organo di controllo di ricostruire il procedimento seguito per il calcolo dei costi contrattuali. In mancanza, la Corte dovrebbe esprimersi in termini di non luogo a provvedere, posto che il termine contemplato dal legislatore per il rilascio della richiesta certificazione non appare sempre sufficiente ad ulteriori e, talvolta, gravosi adempimenti istruttori.

5. Sempre in via preliminare, si rileva che il controllo, nella specie, è necessariamente limitato all'ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico trasmessa a questa Sezione. Pertanto, si evidenzia che gli effetti della certificazione non si estendono al CCPL sottoscritto il 1° ottobre 2018, in quanto non sottoposto a preventiva certificazione.

6. Tanto premesso, si rileva come l'ipotesi di accordo in esame si componga di soli due articoli. Il primo definisce l'ambito di applicazione al personale dell'area non dirigenziale della Provincia autonoma di Trento ed enti strumentali pubblici, Comuni e loro Consorzi, Comunità di Valle, APSP (c. 1), oltre al personale del Consiglio provinciale (c. 2).

Il secondo articolo delle ipotesi di accordo prevede che, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo, il valore del buono pasto, di cui al comma 2 dell'art. 65 "Mensa" del CCPL di data 1° ottobre 2018 del personale del comparto Autonomie locali, area non dirigenziale, è elevato a euro 7,00 (c. 1).

Inoltre, per gli enti che non hanno aderito alla convenzione quadro per il servizio sostitutivo di mensa sottoscritta dalla Provincia autonoma di Trento il 27 marzo 2023, le convenzioni attualmente in essere per il servizio sostitutivo di mensa dovranno essere adeguate al nuovo

importo del buono pasto elettronico entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva dell'accordo. Nelle more dell'adeguamento delle convenzioni, la differenza di valore del buono pasto, pari a 1,00 euro, viene erogata direttamente al lavoratore a fronte di ogni buono pasto utilizzato (c. 3).

7. Con deliberazione n. 1829 del 6 ottobre 2023, la Giunta provinciale ha impartito le prime direttive all'APRAN per l'avvio del confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative nelle distinte aree negoziali dei Comparti di contrattazione provinciale in ordine al rinnovo della parte economica dei CCPL per il triennio contrattuale 2022-2024, nonché determinato le risorse per la stipulazione di accordi negoziali volti - fra l'altro - all'adeguamento del valore del buono pasto nella misura di 7 euro.

8. Le disponibilità per tale contrattazione sono state determinate con lo stanziamento a regime dal 2024 delle risorse di cui all'art. 10, c. 3 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 (legge di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma per gli esercizi finanziari 2023-2025) che ha aggiunto il c. 6-bis all'art. 12 della l.p. n. 22/2021, che dispone quanto segue:

"6 bis. Per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro 2022-2024 del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, la Provincia destina, con successivi provvedimenti legislativi, le somme assegnate alla medesima con disposizione legislativa statale che non hanno destinazione vincolata e ulteriori somme, fino a concorrenza delle risorse individuate con l'obiettivo di dare attuazione al Protocollo d'intesa per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro 2022-2024 del personale del sistema pubblico provinciale, sottoscritto in data 18 luglio 2023. Nelle more dell'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi, la Provincia destina all'incremento delle retribuzioni del personale considerato da questo comma un importo complessivo pari a 15 milioni di euro nel 2023 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024."

9. La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2245 del 15 dicembre 2023, ha assegnato ai comparti di contrattazione provinciale le risorse per l'adeguamento del valore del buono pasto per un importo complessivo di euro 2.038.200, al netto della quota di euro 280.000,00 da destinare per analoga finalità per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale che applicano una contrattazione esterna alla Provincia, ma collegata agli esiti di quella provinciale, e per la quale sarà quindi disposto un apposito finanziamento a favore dei rispettivi enti datori di lavoro.

10. Con deliberazione n. 12 del 19 gennaio 2024 la Giunta provinciale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva delle ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale delle distinte aree negoziali del Comparto Autonomie locali e per il

personale del Comparto Ricerca, siglate dall'APRAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 10 gennaio 2024.

11. Allo stesso modo, anche il Consorzio dei Comuni trentini, l'UIPA e il Consiglio della Provincia autonoma di Trento hanno provveduto, ciascuna per la parte di propria competenza, a predisporre la relazione tecnica di accompagnamento delle ipotesi di accordo e a esprimere parere favorevole alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo.

12. La Giunta provinciale, con delibera n. 76 del 24 gennaio 2024 ha disposto il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato B) per l'assegnazione agli enti destinatari del CCPL per un totale complessivo pari a euro 2.038.200,00 con le ripartizioni rappresentate nella tabella che segue, con evidenziazione in grassetto delle risorse riguardanti il presente rapporto:

Tabella 1 – Risorse 2024 destinate all'adeguamento del buono pasto
nei comparti di contrattazione provinciale

Enti	Risorse stanziare	
	importo	capitolo
Ente Provincia: Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente) e comparto Ricerca	460.000,00	157200 801850
Enti strumentali pubblici della Provincia: Parco Adamello-Brenta, Parco Paneveggio-Pale di San Martino, Istituto culturale Ladino, Istituto culturale Mocheno, Istituto Cimbri, Opera universitaria di Trento Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente)	10.000,00	806000 806020 353350 353400 353410 312000-002
Comuni	446.000,00	203000
Comunità di Valle	64.000,00	206500-001
Aziende pubbliche per i servizi alla Persona (APSP)	165.200,00	442000
Azienda provinciale per i servizi sanitari	300.000,00	441000-001
Personale del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino	593.000,00	259640
TOTALE	2.038.200,00	

Con riferimento al personale appartenente all'area non dirigenziale, al personale direttore e all'area dirigenziale del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, la maggiore spesa, quantificata per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico in euro 9.408,00, trova copertura nel capitolo 10401 *"Buoni pasto e altre spese del personale dipendente"*, unico capitolo per tutto il personale del Consiglio, che presenta una disponibilità di euro 80.000,00.

13. Nel dettaglio, le relazioni tecniche di accompagnamento, al paragrafo 3, descrivono le modalità di calcolo dei costi dell'ipotesi di accordo del 10 gennaio 2024, specificando che il costo a carico degli enti derivante dall'aumento a 7 euro del valore del buono pasto elettronico è stato moltiplicato per il numero delle transazioni registrate in un anno. Secondo quanto risulta dalle relazioni tecniche, non è stato possibile disaggregare il dato delle transazioni per figura

professionale e, pertanto, i calcoli includono l'intero comparto Autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore, personale dirigente), oltre al comparto ricerca (ricercatori e tecnologi).

Si rileva, al riguardo, che il riferimento temporale per la quantificazione dei buoni pasto differisce nei vari settori: per il comparto autonomie locali (ente Provincia ed Enti strumentali pubblici della Provincia, Consiglio della Provincia autonoma di Trento è stato preso in considerazione il periodo ottobre 2022 – settembre 2023, mentre per i Comuni, le Comunità di Valle, le APSP il periodo di riferimento è stato quello dell'anno solare 2022.

Pertanto, la positiva certificazione è condizionata alla conferma dei dati rilevati.

Inoltre, UPIPA, nella determinazione dei costi a carico delle APSP, ha precisato che:

- essendo il servizio di mensa prodotto direttamente dalle APSP, è stato tenuto conto del costo di produzione di ciascuna Azienda eccedente i 6,00 euro dell'attuale buono pasto e fino ad un massimo di 7,00 euro, rispetto al costo di produzione del pasto per l'anno 2023;
- *“per effetto dell'incentivo derivante dal minore onere o dall'azzeramento dell'onere a carico del dipendente per la fruizione del servizio mensa”*, il numero dei buoni pasto è stimato in incremento nella misura complessiva del 33,73% anche se nella tabella di dettaglio non risultano chiare le variazioni indicate per ciascuna APSP.

A seguito dei chiarimenti richiesti, l'APRAN ha inviato la nota di UPIPA del 13 febbraio 2024 con la quale l'ente rappresentativo delle APSP ha comunicato di aver applicato ai dati di consumo trasmessi dalle singole strutture un *“algoritmo statistico per determinare la maggiore fruizione potenziale del servizio mensa”*, considerando *“un incremento maggiore dove la situazione precedente risultava maggiormente penalizzante e la fruizione risultava inferiore alla media”*, senza, peraltro, illustrare nel dettaglio la funzione sottesa a tale algoritmo. Ad ogni modo, la misura dell'incremento complessivo, pari al 33,73%, appare non irragionevole.

14. La metodologia seguita dall'APRAN, dal Consorzio dei Comuni trentini, da UPIPA e dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento per la quantificazione dei costi per l'incremento del valore del buono pasto, come sopra descritta appare attendibile, fatte salve le osservazioni di cui al punto precedente e quanto di seguito riferito per la clausola contenuta nell'art. 2 comma 3 dell'ipotesi di accordo.

Al riguardo, l'ipotesi di accordo, al comma 3, dell'art. 2, prevede che *“gli enti destinatari del presente accordo che non hanno aderito alla convenzione quadro per il servizio sostitutivo di mensa sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento il 27 marzo 2023 dovranno adeguare le convenzioni attualmente in essere per il servizio sostitutivo di mensa entro 6 mesi dalla sottoscrizione per presente accordo. Dalla data di decorrenza di cui al comma 1 e fino al momento dell'avvenuto adeguamento, la differenza di valore del*

buono pasto pari ad 1,00 euro viene erogata direttamente al lavoratore a fronte di ogni buono pasto utilizzato."

Pur prendendo atto della volontà di assicurare a tutti i lavoratori, a seguito della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, condizioni di parità nel riconoscimento del maggior valore del buono pasto, a prescindere dalle convenzioni in essere da parte dei singoli enti, il Collegio non può non evidenziare alcune perplessità rispetto a quanto previsto dalla citata disposizione contrattuale.

In primo luogo, l'art. 2, comma 3, del CCLP prevede che al dipendente degli enti interessati venga *"erogata direttamente al lavoratore a fronte di ogni buono pasto utilizzato"* la differenza di valore del buono pasto, pari ad 1,00 euro, in aggiunta al valore di 6,00 euro dei buoni pasto utilizzati nel periodo.

Ciò determina, per gli enti interessati, un maggior costo rispetto all'eventuale sconto praticato dal fornitore.

Inoltre, *"l'erogazione"* di tale differenza, *"a fronte di ogni buono pasto utilizzato"*, implica che, nell'ipotesi in cui il dipendente consumi il pasto per un valore inferiore ai 7,00 euro, lo stesso abbia diritto alla corresponsione di tale integrazione, rendendo, di fatto, impossibile considerare la misura come un mero *"rimborso spese"*.

In altri termini, ritiene il Collegio che trattasi di una vera e propria indennità che si cumula con il valore del buono pasto, con la conseguenza che la stessa vada assoggettata ad imposizione fiscale e contributiva.

Infatti, l'art. 51 del TUIR, prevede che *"Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"*, fatti salvi i casi tassativi di esclusione dalla base imponibile, indicati nel successivo comma 2, con la conseguenza che l'importo effettivo accreditato al lavoratore sarà quindi ridotto dagli oneri contributivi e fiscali a proprio carico.

A tal riguardo, non può nemmeno essere condivisa la tesi che vorrebbe far rientrare il valore dell'erogazione *de quo* nel limite dell'esonero del buono pasto elettronico di 8,00 euro, poiché nel caso di specie la somma riconosciuta al lavoratore, che entra nelle voci retributive del cedolino paga, è fattispecie formalmente e sostanzialmente diversa dal buono mensa, *benefit* versato dal datore di lavoro al fornitore del servizio.

Tale erogazione non può essere ricondotta all'esenzione prevista dall'art. 51, c. 2, lett. c), del TUIR, che riguarda l'indennità sostitutiva delle somministrazioni di vitto: la fattispecie presuppone la detassazione per le *"zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29"*, ma nel caso specifico si tratta proprio di un'integrazione indennitaria direttamente collegata all'utilizzo del buono pasto.

Il riconoscimento al dipendente dell'integrazione di un euro, rispetto al valore del buono pasto di 6,00 euro, determina, altresì, un ulteriore costo a carico degli enti interessati di circa 0,38 euro a titolo di oneri riflessi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997, che ha sancito il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali, non rientrando, la stessa, nemmeno nelle voci tassative escluse dalla base imponibile contributiva.

A seguito della documentazione integrativa trasmessa, risulta che il maggior costo che scaturisce dall'art. 2, c. 3, dell'ipotesi di accordo, troverebbe copertura nel risparmio, pari a euro 85.000, che deriva dallo slittamento di due mesi dell'entrata in vigore delle ipotesi di accordo, che si ipotizza possa avvenire non prima del mese di marzo 2024, a fronte di un onere stimato di euro 81.600 per cinque mesi necessari per l'adeguamento delle convenzioni.

Inoltre, al fine di garantire le coperture, l'APRAN, proporrà alle organizzazioni sindacali la modifica dell'art. 2, c. 3, dell'ipotesi di accordo in sede di sottoscrizione definitiva, come segue (in grassetto le modifiche introdotte): *“gli enti destinatari del presente accordo che non hanno aderito alla convenzione quadro per il servizio sostitutivo di mensa sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento il 27 marzo 2023 dovranno adeguare le convenzioni attualmente in essere per il servizio sostitutivo di mensa entro 5 mesi dalla sottoscrizione per presente accordo. Dalla data di decorrenza di cui al comma 1 e fino al momento dell'avvenuto adeguamento, **comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo**, la differenza di valore del buono pasto pari ad 1,00 euro viene erogata direttamente al lavoratore a fronte di ogni buono pasto utilizzato.”*

In conclusione, il Collegio, nel sottolineare che tale clausola comporta un maggior costo rispetto all'adeguamento immediato delle convenzioni, invita le Amministrazioni interessate ad aggiornare le stesse entro il termine di entrata in vigore dell'ipotesi contrattuale, e comunque nel più breve tempo possibile.

15. Al fine di verificare la compatibilità, sotto il profilo finanziario, dell'ipotesi di contratto in esame, la tabella seguente mette a confronto gli oneri che ne derivano e le risorse stanziati:

Tabella 2 – Risorse e impieghi 2024 per il comparto Autonomie locali, incluso il comparto Ricerca

Enti	Maggiore spesa prevista	Risorse stanziare	
		importo	capitolo
Ente Provincia: Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente) e comparto ricerca	458.492,79	460.000,00	157200 801850
Enti strumentali pubblici della Provincia: Parco Adamello-Brenta, Parco Paneveggio-Pale di San Martino, Istituto culturale Ladino, Istituto culturale Mocheno, Istituto Cimbri, Opera universitaria di Trento Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente)	9.084,24	10.000,00	806000 806020 353350 353400 353410 312000-002
Comuni	443.836,00	446.000,00	203000
Comunità di Valle	62.947,00	64.000,00	206500-001
Aziende pubbliche per i servizi alla Persona (APSP)	165.111,50	165.200,00	442000
Totale	1.139.471,53	1.145.200,00	
Avanzo		5.728,47	

16. Per quanto riguarda la compatibilità economica, in generale la valutazione si basa su un raffronto tra la dinamica retributiva degli incrementi contrattuali previsti dall'ipotesi di accordo e i principali aggregati di finanza pubblica (andamento indici dei prezzi al consumo, ICAP e PIL), aggiornati alla luce dei più recenti documenti di finanza pubblica.

L'adeguamento del valore del buono pasto, disposto dall'ipotesi di accordo ora all'esame, appare compatibile con l'andamento dei prezzi al consumo e con il tasso di inflazione registrato nel periodo intercorrente con l'ultimo aggiornamento disposto dalla contrattazione collettiva.

17. **Tutto quanto sopra premesso e fatte salve le suesposte osservazioni, si certifica positivamente l'ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, siglata in data 10 gennaio 2024 dall'APRAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative.**

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE Direttori

Ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del Comparto Autonomie locali – area del personale con qualifica di Direttore della Provincia autonoma di Trento e degli Enti strumentali pubblici, siglata dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 10 gennaio 2024.

1. L'ipotesi di accordo in esame è stata trasmessa con nota a firma del Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziabile della Provincia autonoma di Trento (di seguito per brevità indicata come APRAN) prot. n. 27/2024/96971/2-2023-5 del 6 febbraio 2024, acquisita al prot. di questa Sezione n. 438 del 7 febbraio 2024.

2. Unitamente al testo dell'ipotesi di accordo siglata il 10 gennaio 2024, sono stati trasmessi (i) la relazione tecnica di accompagnamento dell'APRAN, (ii) la deliberazione della Giunta provinciale n. 1829 del 6 ottobre 2023 con le prime direttive all'APRAN per l'avvio del confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative nelle distinte aree negoziali dei Comparti di contrattazione provinciale in ordine al rinnovo della parte economica dei CCPL per il triennio contrattuale 2022-2024, (iii) la deliberazione della Giunta provinciale n. 2245 del 15 dicembre 2023, con la quale sono state ripartite le risorse per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico tra i singoli comparti; (iv) la deliberazione della Giunta provinciale n. 12 del 19 gennaio 2024, di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo; (v) la nota del 17 gennaio 2024 del Consiglio della Provincia autonoma di Trento con la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 6 del 16 gennaio 2024 che quantifica i costi a carico del bilancio del Consiglio provinciale di Trento in ordine all'applicazione dell'ipotesi di accordo nei confronti del personale del Consiglio e la relativa relazione tecnica.

È stata acquisita direttamente dal sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento la delibera della Giunta provinciale n. 76 del 24 gennaio 2024, con la quale è stato disposto il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie (Allegato B) per l'assegnazione agli enti destinatari del CCPL delle relative risorse per un totale complessivo pari a euro 2.038.200,00.

3. In via preliminare, si rileva che la nota di trasmissione dell'ipotesi di accordo in oggetto evidenzia che l'invio viene effettuato ai fini della certificazione prevista dall'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

Il citato art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988 è stato introdotto a seguito dell'approvazione dell'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113 (in G.U. n. 190 del 16 agosto 2023, in vigore dal 31 agosto 2023), il quale prevede che "1. Per le finalità dell'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n.

59, le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati. Per ciascuna certificazione contrattuale le predette sezioni possono richiedere elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a proprio carico, dalla Regione o da ciascuna Provincia autonoma, d'intesa con la competente sezione di controllo della Corte dei conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito presso i medesimi enti. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di accordo la certificazione si intende effettuata e il contratto può essere definitivamente sottoscritto. 2. In caso di certificazione non positiva le parti contrattuali non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e assumono le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, riattivando la procedura prevista dal comma 1. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.”.

La relazione illustrativa al decreto legislativo n. 113/2023, predisposta dalla Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto di autonomia, specifica che la disposizione si ricollega “al modello disciplinato dalla normativa nazionale per il personale che ricade nell'ambito di applicazione diretta del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e che la norma “tiene conto del parere n. 2/2023/CONS espresso dalla Sezioni riunite della Corte dei conti nell'Adunanza del 30 gennaio 2023”.

Nell'esercizio della funzione di certificazione della quantificazione dei costi contrattuali, le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno osservato che dette valutazioni riguardano in particolare:

- a) l'attendibilità delle quantificazioni volte a definire l'effettiva entità dei costi contrattuali (diretti e indiretti) in termini di razionalità e congruità della metodologia usata per le stime;
- b) la compatibilità finanziaria degli oneri in termini della loro copertura e sostenibilità con le risorse allocate negli stanziamenti di bilancio;
- c) la compatibilità economica degli incrementi retributivi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica desunti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria in materia di politica sui redditi da lavoro pubblico dipendente (cfr., *ex plurimis*, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 7/SSRRCO/CCN/22 del 4 maggio 2022).

4. Importante riferimento nel controllo è costituito dal “Rapporto generale di certificazione”, approvato dalle Sezioni riunite in sede referente della Corte dei conti, con deliberazione n. 17/REF/DEL/98. Quest'ultima ha sottolineato peraltro come sia cruciale, in quanto necessariamente propedeutica alla valutazione di compatibilità finanziaria ed economica, la

completezza della relazione tecnica che deve corredare il testo dell'ipotesi di accordo: è necessario che essa riporti tutti gli elementi (dati, consistenze del personale, fonti, informazioni, riferimenti normativi, metodi di quantificazione), necessari per consentire all'organo di controllo di ricostruire il procedimento seguito per il calcolo dei costi contrattuali. In mancanza, la Corte dovrebbe esprimersi in termini di non luogo a provvedere, posto che il termine contemplato dal legislatore per il rilascio della richiesta certificazione non appare sempre sufficiente ad ulteriori e, talvolta, gravosi adempimenti istruttori.

5. Sempre in via preliminare, si rileva che il controllo, nella specie, è necessariamente limitato all'ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico trasmessa a questa Sezione. Pertanto, si evidenzia che gli effetti della certificazione non si estendono al CCPL sottoscritto il 10 maggio 2007, in quanto non sottoposto a preventiva certificazione.

6. Tanto premesso, si rileva come l'ipotesi di accordo in esame si componga di soli due articoli. Il primo definisce l'ambito di applicazione al personale dell'area con qualifica di Direttore della Provincia autonoma di Trento ed enti strumentali pubblici (c. 2).

Il secondo articolo dell'ipotesi di accordo prevede che, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo, il valore del buono pasto, di cui al comma 1 dell'art. 4 "Buono pasto" dell'Accordo sul trattamento accessorio del personale con qualifica di direttore del comparto Autonomie locali, è elevato a euro 7,00 (c. 1).

Inoltre, per gli enti che non hanno aderito alla convenzione quadro per il servizio sostitutivo di mensa sottoscritta dalla Provincia autonoma di Trento il 27 marzo 2023, le convenzioni attualmente in essere per il servizio sostitutivo di mensa dovranno essere adeguate al nuovo importo del buono pasto elettronico entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva dell'accordo. Nelle more dell'adeguamento delle convenzioni, la differenza di valore del buono pasto, pari a 1,00 euro, viene erogata direttamente al lavoratore a fronte di ogni buono pasto utilizzato (c. 3).

7. Con deliberazione n. 1829 del 6 ottobre 2023, la Giunta provinciale ha impartito le prime direttive all'APRAN per l'avvio del confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative nelle distinte aree negoziali dei Comparti di contrattazione provinciale in ordine al rinnovo della parte economica dei CCPL per il triennio contrattuale 2022-2024, nonché determinato le risorse per la stipulazione di accordi negoziali volti - fra l'altro - all'adeguamento del valore del buono pasto nella misura di 7 euro.

8. Le disponibilità per tale contrattazione sono state determinate con lo stanziamento a regime dal 2024 delle risorse di cui all'art. 10, c. 3 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 (legge di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma per gli esercizi finanziari 2023-2025) che ha aggiunto il c. 6-bis all'art. 12 della l.p. n. 22/2021, che dispone quanto segue:

“6 bis. Per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro 2022-2024 del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, la Provincia destina, con successivi provvedimenti legislativi, le somme assegnate alla medesima con disposizione legislativa statale che non hanno destinazione vincolata e ulteriori somme, fino a concorrenza delle risorse individuate con l'obiettivo di dare attuazione al Protocollo d'intesa per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro 2022-2024 del personale del sistema pubblico provinciale, sottoscritto in data 18 luglio 2023. Nelle more dell'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi, la Provincia destina all'incremento delle retribuzioni del personale considerato da questo comma un importo complessivo pari a 15 milioni di euro nel 2023 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024.”

9. La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2245 del 15 dicembre 2023, ha assegnato ai comparti di contrattazione provinciale le risorse per l'adeguamento del valore del buono pasto per un importo complessivo di euro 2.038.200, al netto della quota di euro 280.000,00 da destinare per analoga finalità per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale che applicano una contrattazione esterna alla Provincia, ma collegata agli esiti di quella provinciale, e per la quale sarà quindi disposto un apposito finanziamento a favore dei rispettivi enti datori di lavoro.

Della spesa relativa al personale dirigenziale (ex PTA) dell'APSS, confluito nell'area di contrattazione della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali, le risorse sono ricomprese in quelle indicate per le aree negoziali del comparto Sanità.

10. Con deliberazione n. 12 del 19 gennaio 2024 la Giunta provinciale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva delle ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale delle distinte aree negoziali del Comparto Autonomie locali e per il personale del Comparto Ricerca, siglate dall'APRAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 10 gennaio 2024.

11. Allo stesso modo, anche il Consiglio della Provincia autonoma di Trento ha provveduto a predisporre la relazione tecnica di accompagnamento delle ipotesi di accordo e a esprimere parere favorevole alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo.

12. La Giunta provinciale, con delibera n. 76 del 24 gennaio 2024 ha disposto il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato B) per l'assegnazione agli enti destinatari del CCPL per un totale complessivo pari a euro 2.038.200,00 con le ripartizioni rappresentate nella tabella che segue, con evidenziazione in grassetto delle risorse riguardanti il presente rapporto:

Tabella 1 – Risorse 2024 destinate all'adeguamento del buono pasto
nei comparti di contrattazione provinciale

Enti	Risorse stanziare	
	Importo	capitolo
Ente Provincia: Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente) e comparto Ricerca	460.000,00	157200 801850
Enti strumentali pubblici della Provincia: Parco Adamello-Brenta, Parco Paneveggio-Pale di San Martino, Istituto culturale Ladino, Istituto culturale Mocheno, Istituto Cimbro, Opera universitaria di Trento Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente)	10.000,00	806000 806020 353350 353400 353410 312000-002
Comuni	446.000,00	203000
Comunità di Valle	64.000,00	206500-001
Aziende pubbliche per i servizi alla Persona (APSP)	165.200,00	442000
Azienda provinciale per i servizi sanitari	300.000,00	441000-001
Personale del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino	593.000,00	259640
TOTALE	2.038.200,00	

Con riferimento al personale appartenente all'area non dirigenziale, al personale direttore e all'area dirigenziale del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, la maggiore spesa, quantificata per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico in euro 9.408,00, trova copertura nel capitolo 10401 *"Buoni pasto e altre spese del personale dipendente"*, unico capitolo per tutto il personale del Consiglio, che presenta una disponibilità di euro 80.000,00.

13. Nel dettaglio, le relazioni tecniche di accompagnamento, al paragrafo 3, descrivono le modalità di calcolo dei costi dell'ipotesi di accordo del 10 gennaio 2024, specificando che il costo a carico degli enti derivante dall'aumento a 7 euro del valore del buono pasto elettronico è stato moltiplicato per il numero delle transazioni registrate in un anno. Secondo quanto risulta dalle relazioni tecniche, non è stato possibile disaggregare il dato delle transazioni per figura professionale e, pertanto, i calcoli includono l'intero comparto Autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore, personale dirigente), oltre al comparto ricerca (ricercatori e tecnologi).

Si rileva, al riguardo, che il riferimento temporale per la quantificazione dei buoni pasto differisce nei vari settori: per il comparto autonomie locali (ente Provincia ed Enti strumentali pubblici della Provincia, Consiglio della Provincia autonoma di Trento è stato preso in considerazione il periodo ottobre 2022 – settembre 2023, mentre per i Comuni, le Comunità di Valle, le APSP il periodo di riferimento è stato quello dell'anno solare 2022.

Pertanto, la positiva certificazione è condizionata alla conferma dei dati rilevati.

Inoltre, UPIPA, nella determinazione dei costi a carico delle APSP, ha precisato che:

- essendo il servizio di mensa prodotto direttamente dalle APSP, è stato tenuto conto del costo di produzione di ciascuna Azienda eccedente i 6,00 euro dell'attuale buono pasto e fino ad un massimo di 7,00 euro, rispetto al costo di produzione del pasto per l'anno 2023;
- *“per effetto dell'incentivo derivante dal minore onere o dall'azzeramento dell'onere a carico del dipendente per la fruizione del servizio mensa”*, il numero dei buoni pasto è stimato in incremento nella misura complessiva del 33,73% anche se nella tabella di dettaglio non risultano chiare le variazioni indicate per ciascuna APSP;

14. La metodologia seguita dall'APRAN, dal Consorzio dei Comuni trentini, da UPIPA e dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento per la quantificazione dei costi per l'incremento del valore del buono pasto, come sopra descritta appare attendibile, fatte salve le osservazioni di cui al punto precedente e quanto di seguito riferito per la clausola contenuta nell'art. 2 comma 3 dell'ipotesi di accordo.

Al riguardo, l'ipotesi di accordo, al comma 3, dell'art. 2, prevede che *“gli enti destinatari del presente accordo che non hanno aderito alla convenzione quadro per il servizio sostitutivo di mensa sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento il 27 marzo 2023 dovranno adeguare le convenzioni attualmente in essere per il servizio sostitutivo di mensa entro 6 mesi dalla sottoscrizione per presente accordo. Dalla data di decorrenza di cui al comma 1 e fino al momento dell'avvenuto adeguamento, la differenza di valore del buono pasto pari ad 1,00 euro viene erogata direttamente al lavoratore a fronte di ogni buono pasto utilizzato.”*

Pur prendendo atto della volontà di assicurare a tutti i lavoratori, a seguito della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, condizioni di parità nel riconoscimento del maggior valore del buono pasto, a prescindere dalle convenzioni in essere da parte dei singoli enti, il Collegio non può non evidenziare alcune perplessità rispetto a quanto previsto dalla citata disposizione contrattuale.

In primo luogo, l'art. 2, comma 3, del CCLP prevede che al dipendente degli enti interessati venga *“erogata direttamente al lavoratore a fronte di ogni buono pasto utilizzato”* la differenza di valore del buono pasto, pari ad 1,00 euro, in aggiunta al valore di 6,00 euro dei buoni pasto utilizzati nel periodo.

Ciò determina, per gli enti interessati, un maggior costo rispetto all'eventuale sconto praticato dal fornitore.

Inoltre, *“l'erogazione”* di tale differenza, *“a fronte di ogni buono pasto utilizzato”*, implica che, nell'ipotesi in cui il dipendente consumi il pasto per un valore inferiore ai 7,00 euro, lo stesso abbia diritto alla corresponsione di tale integrazione, rendendo, di fatto, impossibile considerare la misura come un mero *“rimborso spese”*.

In altri termini, ritiene il Collegio che trattasi di una vera e propria indennità che si cumula con il valore del buono pasto, con la conseguenza che la stessa vada assoggettata ad imposizione fiscale e contributiva.

Infatti, l'art. 51 del TUIR, prevede che *“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”*, fatti salvi i casi tassativi di esclusione dalla base imponibile, indicati nel successivo comma 2, con la conseguenza che l'importo effettivo accreditato al lavoratore sarà quindi ridotto dagli oneri contributivi e fiscali a proprio carico.

A tal riguardo, non può essere nemmeno condivisa la tesi che vorrebbe far rientrare il valore dell'erogazione *de quo* nel limite dell'esonero del buono pasto elettronico di 8,00 euro, poiché nel caso di specie la somma riconosciuta al lavoratore, che entra nelle voci retributive del cedolino paga, è fattispecie formalmente e sostanzialmente diversa dal buono mensa, *benefit* versato dal datore di lavoro al fornitore del servizio.

Tale erogazione non può essere ricondotta nell'esenzione prevista dall'art. 51, c. 2, lett. c), del TUIR, che riguarda l'indennità sostitutiva delle somministrazioni di vitto: la fattispecie presuppone la detassazione per le *“zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29”*, ma nel caso specifico si tratta proprio di un'integrazione indennitaria direttamente collegata all'utilizzo del buono pasto.

Il riconoscimento al dipendente dell'integrazione di un euro, rispetto al valore del buono pasto di 6,00 euro, determina, altresì, un ulteriore costo a carico degli enti interessati di circa 0,38 euro a titolo di oneri riflessi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997, che ha sancito il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali, non rientrando, la stessa, nemmeno nelle voci tassative escluse dalla base imponibile contributiva.

A seguito della documentazione integrativa trasmessa, risulta che il maggior costo che scaturisce dall'art. 2, c. 3, dell'ipotesi di accordo, troverebbe copertura nel risparmio, pari a euro 85.000, che deriva dallo slittamento di due mesi dell'entrata in vigore delle ipotesi di accordo, che si ipotizza possa avvenire non prima del mese di marzo 2024, a fronte di un onere stimato di euro 81.600 per cinque mesi necessari per l'adeguamento delle convenzioni.

Inoltre, al fine di garantire le coperture, l'APRAN, proporrà alle organizzazioni sindacali la modifica dell'art. 2, c. 3, dell'ipotesi di accordo in sede di sottoscrizione definitiva, come segue (in grassetto le modifiche introdotte): *“gli enti destinatari del presente accordo che non hanno aderito alla convenzione quadro per il servizio sostitutivo di mensa sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento il 27 marzo 2023 dovranno adeguare le convenzioni attualmente in essere per il servizio sostitutivo di*

*mensa entro 5 mesi dalla sottoscrizione per presente accordo. Dalla data di decorrenza di cui al comma 1 e fino al momento dell'avvenuto adeguamento, **comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo**, la differenza di valore del buono pasto pari ad 1,00 euro viene erogata direttamente al lavoratore a fronte di ogni buono pasto utilizzato."*

In conclusione, il Collegio, nel sottolineare che tale clausola comporta un maggior costo rispetto all'adeguamento immediato delle convenzioni, invita le Amministrazioni interessate ad aggiornare le stesse entro il termine di entrata in vigore dell'ipotesi contrattuale, e comunque nel più breve tempo possibile.

15. Al fine di verificare la compatibilità, sotto il profilo finanziario, dell'ipotesi di contratto in esame, la tabella seguente mette a confronto gli oneri che ne derivano e le risorse stanziati:

Tabella 2 – Risorse e impieghi 2024 per il comparto Autonomie locali, incluso il comparto Ricerca

Enti	Maggiore spesa prevista	Risorse stanziare	
		importo	capitolo
Ente Provincia: Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente) e comparto ricerca	458.492,79	460.000,00	157200 801850
Enti strumentali pubblici della Provincia: Parco Adamello-Brenta, Parco Paneveggio-Pale di San Martino, Istituto culturale Ladino, Istituto culturale Mocheno, Istituto Cimbri, Opera universitaria di Trento Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente)	9.084,24	10.000,00	806000 806020 353350 353400 353410 312000-002
Comuni	443.836,00	446.000,00	203000
Comunità di Valle	62.947,00	64.000,00	206500-001
Aziende pubbliche per i servizi alla Persona (APSP)	165.111,50	165.200,00	442000
Totale	1.139.471,53	1.145.200,00	
Avanzo		5.728,47	

16. Per quanto riguarda la compatibilità economica, in generale la valutazione si basa su un raffronto tra la dinamica retributiva degli incrementi contrattuali previsti dall'ipotesi di accordo e i principali aggregati di finanza pubblica (andamento indici dei prezzi al consumo, ICAP e PIL), aggiornati alla luce dei più recenti documenti di finanza pubblica.

L'adeguamento del valore del buono pasto, disposto dall'ipotesi di accordo ora all'esame, appare compatibile con l'andamento dei prezzi al consumo e con il tasso di inflazione registrato nel periodo intercorrente con l'ultimo aggiornamento disposto dalla contrattazione collettiva.

17. Tutto quanto sopra premesso e fatte salve le suesposte osservazioni, si certifica positivamente l'ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del comparto Autonomie locali – area del personale con qualifica di Direttore della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali pubblici, siglata in data 10 gennaio 2024 dall'APRAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative.

RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE Dirigenza e Segretari comunali

Ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del Comparto Autonomie locali – area della dirigenza e segretari comunali, siglata dall'A.P.Ra.N. e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 10 gennaio 2024.

1. L'ipotesi di accordo in esame è stata trasmessa con nota a firma del Presidente dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale della Provincia autonoma di Trento (di seguito per brevità indicata come APRAN) prot. n. 27/2024/96971/2-2023-5 del 6 febbraio 2024, acquisita al prot. di questa Sezione n. 438 del 7 febbraio 2024.

2. Unitamente al testo dell'ipotesi di accordo siglata il 10 gennaio 2024, sono stati trasmessi (i) la relazione tecnica di accompagnamento dell'APRAN, (ii) la deliberazione della Giunta provinciale n. 1829 del 6 ottobre 2023 con le prime direttive all'APRAN per l'avvio del confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative nelle distinte aree negoziali dei Comparti di contrattazione provinciale in ordine al rinnovo della parte economica dei CCPL per il triennio contrattuale 2022-2024, (iii) la deliberazione della Giunta provinciale n. 2245 del 15 dicembre 2023, con la quale sono state ripartite le risorse per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico tra i singoli comparti; (iv) la deliberazione della Giunta provinciale n. 12 del 19 gennaio 2024, di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'accordo; (v) le note del 3 novembre 2023 e del 2 febbraio 2024 con le quali il Consorzio dei Comuni trentini comunica ad APRAN rispettivamente la propria condivisione delle direttive impartite dalla Giunta provinciale con delibera n. 1829/2023 e l'avvenuta autorizzazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, alla sottoscrizione definitiva delle ipotesi di accordo riferite al personale dell'area della dirigenza e dei segretari e dell'area non dirigenziale; (vi) la relazione tecnica di accompagnamento delle ipotesi di accordo per il personale del Comparto Autonomie locali dipendente da Comuni e Comunità di Valle predisposta dagli uffici del Consorzio dei Comuni; (vii) la relazione tecnica di accompagnamento delle ipotesi di accordo per il personale del Comparto Autonomie locali dipendente dalle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (di seguito per brevità indicate come APSP); (viii) la nota del 23 gennaio 2024, con la quale l'Unione provinciale Istituzioni per l'Assistenza (di seguito per brevità indicata come UPIPA) comunica ad APRAN che il proprio Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione definitiva degli accordi; (ix) la relazione tecnica di accompagnamento alle ipotesi di accordo per il personale del Comparto Autonomie locali dipendente dalle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (di seguito per brevità indicate come APSP); (x) la nota del 17 gennaio 2024 del Consiglio della Provincia autonoma di Trento con la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 6 del 16 gennaio 2024 che quantifica i costi a carico del bilancio del Consiglio provinciale di Trento in ordine

all'applicazione dell'ipotesi di accordo nei confronti del personale del Consiglio e la relativa relazione tecnica.

È stata acquisita direttamente dal sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento la delibera della Giunta provinciale n. 76 del 24 gennaio 2024, con la quale è stato disposto il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie (Allegato B) per l'assegnazione agli enti destinatari del CCPL delle relative risorse per un totale complessivo pari a euro 2.038.200,00.

3. In via preliminare, si rileva che la nota di trasmissione dell'ipotesi di accordo in oggetto evidenzia che l'invio viene effettuato ai fini della certificazione prevista dall'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

Il citato art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988 è stato introdotto a seguito dell'approvazione dell'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113 (in G.U. n. 190 del 16 agosto 2023, in vigore dal 31 agosto 2023), il quale prevede che *"1. Per le finalità dell'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati. Per ciascuna certificazione contrattuale le predette sezioni possono richiedere elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a proprio carico, dalla Regione o da ciascuna Provincia autonoma, d'intesa con la competente sezione di controllo della Corte dei conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito presso i medesimi enti. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di accordo la certificazione si intende effettuata e il contratto può essere definitivamente sottoscritto. 2. In caso di certificazione non positiva le parti contrattuali non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e assumono le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, riattivando la procedura prevista dal comma 1. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate."*

La relazione illustrativa al decreto legislativo n. 113/2023, predisposta dalla Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto di autonomia, specifica che la disposizione si ricollega *"al modello disciplinato dalla normativa nazionale per il personale che ricade nell'ambito di applicazione diretta del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e che la norma *"tiene conto del parere n. 2/2023/CONS espresso dalla Sezioni riunite della Corte dei conti nell'Adunanza del 30 gennaio 2023"*.

Nell'esercizio della funzione di certificazione della quantificazione dei costi contrattuali, le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno osservato che dette valutazioni riguardano in particolare:

- a) l'attendibilità delle quantificazioni volte a definire l'effettiva entità dei costi contrattuali (diretti e indiretti) in termini di razionalità e congruità della metodologia usata per le stime;
- b) la compatibilità finanziaria degli oneri in termini della loro copertura e sostenibilità con le risorse allocate negli stanziamenti di bilancio;
- c) la compatibilità economica degli incrementi retributivi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica desunti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria in materia di politica sui redditi da lavoro pubblico dipendente (*cfr., ex plurimis*, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 7/SSRRCO/CCN/22 del 4 maggio 2022).

4. Importante riferimento nel controllo è costituito dal "Rapporto generale di certificazione", approvato dalle Sezioni riunite in sede referente della Corte dei conti, con deliberazione n. 17/REF/DEL/98. Quest'ultima ha sottolineato peraltro come sia cruciale, in quanto necessariamente propedeutica alla valutazione di compatibilità finanziaria ed economica, la completezza della relazione tecnica che deve corredare il testo dell'ipotesi di accordo: è necessario che essa riporti tutti gli elementi (dati, consistenze del personale, fonti, informazioni, riferimenti normativi, metodi di quantificazione), necessari per consentire all'organo di controllo di ricostruire il procedimento seguito per il calcolo dei costi contrattuali. In mancanza, la Corte dovrebbe esprimersi in termini di non luogo a provvedere, posto che il termine contemplato dal legislatore per il rilascio della richiesta certificazione non appare sempre sufficiente ad ulteriori e, talvolta, gravosi adempimenti istruttori.

5. Sempre in via preliminare, si rileva che il controllo, nella specie, è necessariamente limitato all'ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico trasmessa a questa Sezione. Pertanto, si evidenzia che gli effetti della certificazione non si estendono al CCPL sottoscritto il 10 maggio 2007, in quanto non sottoposto a preventiva certificazione.

6. Tanto premesso, si rileva come l'ipotesi di accordo in esame si componga di soli due articoli. Il primo definisce l'ambito di applicazione al personale dell'area della dirigenza della Provincia autonoma di Trento ed enti strumentali pubblici, dei Comuni e loro Consorzi, Comunità di Valle, APSP e dei Segretari comunali (c. 1), oltre al personale del Consiglio provinciale (c. 2).

Il secondo articolo dell'ipotesi di accordo prevede che, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo, il valore del buono pasto, di cui al comma 1 dell'art. 4 "Buono pasto" dell'Accordo sul trattamento accessorio del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali, è elevato a euro 7,00 (c. 1).

Inoltre, per gli enti che non hanno aderito alla convenzione quadro per il servizio sostitutivo di mensa sottoscritta dalla Provincia autonoma di Trento il 27 marzo 2023, le convenzioni attualmente in essere per il servizio sostitutivo di mensa dovranno essere adeguate al nuovo importo del buono pasto elettronico entro sei mesi dalla sottoscrizione definitiva dell'accordo. Nelle more dell'adeguamento delle convenzioni, la differenza di valore del buono pasto, pari a 1,00 euro, viene erogata direttamente al lavoratore a fronte di ogni buono pasto utilizzato (c. 3).

7. Con deliberazione n. 1829 del 6 ottobre 2023, la Giunta provinciale ha impartito le prime direttive all'APRAN per l'avvio del confronto con le Organizzazioni sindacali rappresentative nelle distinte aree negoziali dei Comparti di contrattazione provinciale in ordine al rinnovo della parte economica dei CCPL per il triennio contrattuale 2022-2024, nonché determinato le risorse per la stipulazione di accordi negoziali volti - fra l'altro - all'adeguamento del valore del buono pasto nella misura di 7 euro.

8. Le disponibilità per tale contrattazione sono state determinate con lo stanziamento a regime dal 2024 delle risorse di cui all'art. 10, c. 3 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9 (legge di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma per gli esercizi finanziari 2023-2025) che ha aggiunto il c. 6-bis all'art. 12 della l.p. n. 22/2021, che dispone quanto segue:

“6 bis. Per il rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro 2022-2024 del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale, la Provincia destina, con successivi provvedimenti legislativi, le somme assegnate alla medesima con disposizione legislativa statale che non hanno destinazione vincolata e ulteriori somme, fino a concorrenza delle risorse individuate con l'obiettivo di dare attuazione al Protocollo d'intesa per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro 2022-2024 del personale del sistema pubblico provinciale, sottoscritto in data 18 luglio 2023. Nelle more dell'adozione di ulteriori provvedimenti legislativi, la Provincia destina all'incremento delle retribuzioni del personale considerato da questo comma un importo complessivo pari a 15 milioni di euro nel 2023 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024.”

9. La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2245 del 15 dicembre 2023, ha assegnato ai comparti di contrattazione provinciale le risorse per l'adeguamento del valore del buono pasto per un importo complessivo di euro 2.038.200, al netto della quota di euro 280.000,00 da destinare per analoga finalità per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale che applicano una contrattazione esterna alla Provincia, ma collegata agli esiti di quella provinciale, e per la quale sarà quindi disposto un apposito finanziamento a favore dei rispettivi enti datori di lavoro.

Della spesa relativa al personale dirigenziale (ex PTA) dell'APSS, confluito nell'area di contrattazione della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali, le risorse sono ricomprese in quelle indicate per le aree negoziali del comparto Sanità.

10. Con deliberazione n. 12 del 19 gennaio 2024 la Giunta provinciale ha autorizzato la sottoscrizione definitiva delle ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale delle distinte aree negoziali del Comparto Autonomie locali e per il personale del Comparto Ricerca, siglate dall'APRAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 10 gennaio 2024.

11. Allo stesso modo, anche il Consorzio dei Comuni trentini, l'UIIPA e il Consiglio della Provincia autonoma di Trento hanno provveduto, ciascuna per la parte di propria competenza, a predisporre la relazione tecnica di accompagnamento delle ipotesi di accordo e a esprimere parere favorevole alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo-

12. La Giunta provinciale, con delibera n. 76 del 24 gennaio 2024 ha disposto il prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie (allegato B) per l'assegnazione agli enti destinatari del CCPL per un totale complessivo pari a euro 2.038.200,00 con le ripartizioni rappresentate nella tabella che segue, con evidenziazione in grassetto delle risorse riguardanti il presente rapporto:

Tabella 1 – Risorse 2024 destinate all'adeguamento del buono pasto nei comparti di contrattazione provinciale

Enti	Risorse stanziare	
	importo	capitolo
Ente Provincia: Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente) e comparto Ricerca	460.000,00	157200 801850
Enti strumentali pubblici della Provincia: Parco Adamello-Brenta, Parco Paneveggio-Pale di San Martino, Istituto culturale Ladino, Istituto culturale Mocheno, Istituto Cimbri, Opera universitaria di Trento Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente)	10.000,00	806000 806020 353350 353400 353410 312000-002
Comuni	446.000,00	203000
Comunità di Valle	64.000,00	206500-001
Aziende pubbliche per i servizi alla Persona (APSP)	165.200,00	442000
Azienda provinciale per i servizi sanitari	300.000,00	441000-001
Personale del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino	593.000,00	259640
TOTALE	2.038.200,00	

Con riferimento al personale appartenente all'area non dirigenziale, al personale direttore e all'area dirigenziale del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, la maggiore spesa, quantificata per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico in euro 9.408,00, trova

copertura nel capitolo 10401 *“Buoni pasto e altre spese del personale dipendente”*, unico capitolo per tutto il personale del Consiglio, che presenta una disponibilità di euro 80.000,00.

13. Nel dettaglio, le relazioni tecniche di accompagnamento, al paragrafo 3, descrivono le modalità di calcolo dei costi dell'ipotesi di accordo del 10 gennaio 2024, specificando che il costo a carico degli enti derivante dall'aumento a 7 euro del valore del buono pasto elettronico è stato moltiplicato per il numero delle transazioni registrate in un anno. Secondo quanto risulta dalle relazioni tecniche, non è stato possibile disaggregare il dato delle transazioni per figura professionale e, pertanto, i calcoli includono l'intero comparto Autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore, personale dirigente), oltre al comparto ricerca (ricercatori e tecnologi).

Si rileva, al riguardo, che il riferimento temporale per la quantificazione dei buoni pasto differisce nei vari settori: per il comparto autonomie locali (ente Provincia ed Enti strumentali pubblici della Provincia, Consiglio della Provincia autonoma di Trento è stato preso in considerazione il periodo ottobre 2022 – settembre 2023, mentre per i Comuni, le Comunità di Valle, le APSP il periodo di riferimento è stato quello dell'anno solare 2022.

Pertanto, la positiva certificazione è condizionata alla conferma dei dati rilevati.

Inoltre, UPIPA, nella determinazione dei costi a carico delle APSP, ha precisato che:

- essendo il servizio di mensa prodotto direttamente dalle APSP, è stato tenuto conto del costo di produzione di ciascuna Azienda eccedente i 6,00 euro dell'attuale buono pasto e fino ad un massimo di 7,00 euro, rispetto al costo di produzione del pasto per l'anno 2023;
- *“per effetto dell'incentivo derivante dal minore onere o dall'azzeramento dell'onere a carico del dipendente per la fruizione del servizio mensa”*, il numero dei buoni pasto è stimato in incremento nella misura complessiva del 33,73% anche se nella tabella di dettaglio non risultano chiare le variazioni indicate per ciascuna APSP;

14. La metodologia seguita dall'APRAN, dal Consorzio dei Comuni trentini, da UPIPA e dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento per la quantificazione dei costi per l'incremento del valore del buono pasto, come sopra descritta appare attendibile, fatte salve le osservazioni di cui al punto precedente e quanto di seguito riferito per la clausola contenuta nell'art. 2 comma 3 dell'ipotesi di accordo.

Al riguardo, l'ipotesi di accordo, al comma 3, dell'art. 2, prevede che *“gli enti destinatari del presente accordo che non hanno aderito alla convenzione quadro per il servizio sostitutivo di mensa sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento il 27 marzo 2023 dovranno adeguare le convenzioni attualmente in essere per il servizio sostitutivo di mensa entro 6 mesi dalla sottoscrizione per presente accordo. Dalla data di*

decorrenza di cui al comma 1 e fino al momento dell'avvenuto adeguamento, la differenza di valore del buono pasto pari ad 1,00 euro viene erogata direttamente al lavoratore a fronte di ogni buono pasto utilizzato."

Pur prendendo atto della volontà di assicurare a tutti i lavoratori, a seguito della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, condizioni di parità nel riconoscimento del maggior valore del buono pasto, a prescindere dalle convenzioni in essere da parte dei singoli enti, il Collegio non può non evidenziare alcune perplessità rispetto a quanto previsto dalla citata disposizione contrattuale.

In primo luogo, l'art. 2, comma 3, del CCLP prevede che al dipendente degli enti interessati venga *"erogata direttamente al lavoratore a fronte di ogni buono pasto utilizzato"* la differenza di valore del buono pasto, pari ad 1,00 euro, in aggiunta al valore di 6,00 euro dei buoni pasto utilizzati nel periodo.

Ciò determina, per gli enti interessati, un maggior costo rispetto all'eventuale sconto praticato dal fornitore.

Inoltre, *"l'erogazione"* di tale differenza, *"a fronte di ogni buono pasto utilizzato"*, implica che, nell'ipotesi in cui il dipendente consumi il pasto per un valore inferiore ai 7,00 euro, lo stesso abbia diritto alla corresponsione di tale integrazione, rendendo, di fatto, impossibile considerare la misura come un mero *"rimborso spese"*.

In altri termini, ritiene il Collegio che trattasi di una vera e propria indennità che si cumula con il valore del buono pasto, con la conseguenza che la stessa vada assoggettata ad imposizione fiscale e contributiva.

Infatti, l'art. 51 del TUIR, prevede che *"Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"*, fatti salvi i casi tassativi di esclusione dalla base imponibile, indicati nel successivo comma 2, con la conseguenza che l'importo effettivo accreditato al lavoratore sarà quindi ridotto dagli oneri contributivi e fiscali a proprio carico.

A tal riguardo, non può nemmeno essere condivisa la tesi che vorrebbe far rientrare il valore dell'erogazione *de quo* nel limite dell'esonero del buono pasto elettronico di 8,00 euro, poiché nel caso di specie la somma riconosciuta al lavoratore, che entra nelle voci retributive del cedolino paga, è fattispecie formalmente e sostanzialmente diversa dal buono mensa, *benefit* versato dal datore di lavoro al fornitore del servizio.

Tale erogazione non può essere ricondotta nell'esenzione prevista dall'art. 51, c. 2, lett. c), del TUIR, che riguarda l'indennità sostitutiva delle somministrazioni di vitto: la fattispecie presuppone la detassazione per le *"zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino*

all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29", ma nel caso specifico si tratta proprio di un'integrazione indennitaria direttamente collegata all'utilizzo del buono pasto.

Il riconoscimento al dipendente dell'integrazione di un euro, rispetto al valore del buono pasto di 6,00 euro, determina, altresì, un ulteriore costo a carico degli enti interessati di circa 0,38 euro a titolo di oneri riflessi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997, che ha sancito il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali, non rientrando, la stessa, nemmeno nelle voci tassative escluse dalla base imponibile contributiva.

A seguito della documentazione integrativa trasmessa, risulta che il maggior costo che scaturisce dall'art. 2, c. 3, dell'ipotesi di accordo, troverebbe copertura nel risparmio, pari a euro 85.000, che deriva dallo slittamento di due mesi dell'entrata in vigore delle ipotesi di accordo, che si ipotizza possa avvenire non prima del mese di marzo 2024, a fronte di un onere stimato di euro 81.600 per cinque mesi necessari per l'adeguamento delle convenzioni.

Inoltre, al fine di garantire le coperture, l'APRAN, proporrà alle organizzazioni sindacali la modifica dell'art. 2, c. 3, dell'ipotesi di accordo in sede di sottoscrizione definitiva, come segue (in grassetto le modifiche introdotte): *"gli enti destinatari del presente accordo che non hanno aderito alla convenzione quadro per il servizio sostitutivo di mensa sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento il 27 marzo 2023 dovranno adeguare le convenzioni attualmente in essere per il servizio sostitutivo di mensa entro 5 mesi dalla sottoscrizione per presente accordo. Dalla data di decorrenza di cui al comma 1 e fino al momento dell'avvenuto adeguamento, **comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo**, la differenza di valore del buono pasto pari ad 1,00 euro viene erogata direttamente al lavoratore a fronte di ogni buono pasto utilizzato."*

In conclusione, il Collegio, nel sottolineare che tale clausola comporta un maggior costo rispetto all'adeguamento immediato delle convenzioni, invita le Amministrazioni interessate ad aggiornare le stesse entro il termine di entrata in vigore dell'ipotesi contrattuale, e comunque nel più breve tempo possibile.

15. Al fine di verificare la compatibilità, sotto il profilo finanziario, dell'ipotesi di contratto in esame, la tabella seguente mette a confronto gli oneri che ne derivano e le risorse stanziati:

Tabella 2 – Risorse e impieghi 2024 per il comparto Autonomie locali, incluso il comparto Ricerca

Enti	Maggiore spesa prevista	Risorse stanziare	
		importo	capitolo
Ente Provincia: Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente) e comparto ricerca	458.492,79	460.000,00	157200 801850
Enti strumentali pubblici della Provincia: Parco Adamello-Brenta, Parco Paneveggio-Pale di San Martino, Istituto culturale Ladino, Istituto culturale Mocheno, Istituto Cimbri, Opera universitaria di Trento Comparto autonomie locali (personale dell'area non dirigenziale, personale con qualifica di direttore e personale dirigente)	9.084,24	10.000,00	806000 806020 353350 353400 353410 312000-002
Comuni	443.836,00	446.000,00	203000
Comunità di Valle	62.947,00	64.000,00	206500-001
Aziende pubbliche per i servizi alla Persona (APSP)	165.111,50	165.200,00	442000
Totale	1.139.471,53	1.145.200,00	
Differenza		5.728,47	

16. Per quanto riguarda la compatibilità economica, in generale la valutazione si basa su un raffronto tra la dinamica retributiva degli incrementi contrattuali previsti dall'ipotesi di accordo e i principali aggregati di finanza pubblica (andamento indici dei prezzi al consumo, ICAP e PIL), aggiornati alla luce dei più recenti documenti di finanza pubblica.

L'adeguamento del valore del buono pasto, disposto dall'ipotesi di accordo ora all'esame, appare compatibile con l'andamento dei prezzi al consumo e con il tasso di inflazione registrato nel periodo intercorrente con l'ultimo aggiornamento disposto dalla contrattazione collettiva.

17. **Tutto quanto sopra premesso e fatte salve le suesposte osservazioni, si certifica positivamente l'ipotesi di accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del comparto Autonomie locali – area della dirigenza e Segretari comunali, siglata in data 10 gennaio 2024 dall'APRAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative.**